

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XI LEGISLATURA

---

## GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

---

## 168° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 10 GIUGNO 1993

---

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	Pag.	5
7 <sup>a</sup> - Istruzione .....	»	17
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	»	21
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	»	27
10 <sup>a</sup> - Industria .....	»	29
11 <sup>a</sup> - Lavoro .....	»	42
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	»	45

**Commissioni riunite**

2 <sup>a</sup> (Giustizia) e 12 <sup>a</sup> (Igiene e sanità) .....	Pag.	3
--	------	---

**Organismi bicamerali**

Questioni regionali .....	Pag.	50
---------------------------	------	----

---

CONVOCAZIONI .....	Pag.	54
--------------------	------	----

## COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> RIUNITE

2<sup>a</sup> (Giustizia)

12<sup>a</sup> (Igiene e sanità)

GIOVEDÌ 10 GIUGNO 1993

10<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Vice Presidente*  
DI LEMBO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Binetti.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

### *IN SEDE REFERENTE*

**Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, recante disposizioni urgenti relative al trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV e di tossicodipendenti» (1240)**

**FAGNI ed altri. - Provvedimenti alternativi per i malati terminali di AIDS nelle carceri» (438)**

**ZUFFA ed altri. - Modifica e integrazione della legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente la disciplina della custodia cautelare e dell'esecuzione della pena, nonché l'assistenza sociale-sanitaria ai detenuti affetti da AIDS» (510)**

(Esame congiunto)

Il Presidente DI LEMBO rammenta la deliberazione di ieri dall'Assemblea, in forza della quale non è stata riconosciuta la sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e di urgenza per gli articoli da 8 a 12 del decreto. Inoltre, fa presente che sarebbe opportuno concludere in data odierna l'esame in sede referente, in modo da incardinare l'esame in Aula dei disegni di legge in titolo già nella seduta antimeridiana di martedì 15 giugno.

Conclude dando notizia dei pareri favorevoli espressi dalle Commissioni Affari costituzionali e finanze.

Riferisce, nella veste di relatore per la Commissione sanità, la senatrice MINUCCI, che illustra l'articolato del decreto-legge prendendo spunto dalle novità introdotte al codice di rito penale relativamente al divieto di custodia cautelare - con debite, rare eccezioni - per gli affetti da HIV. Competerà ai Ministri della giustizia e della sanità emanare un decreto attraverso il quale saranno offerti al giudice elementi per valutare

il grado di deficienza immunitaria rilevante ai fini della situazione di incompatibilità con il regime carcerario.

Si sofferma poi sull'articolo 2 del decreto, che innova l'articolo 146 del codice penale, nel senso di includere l'infezione da HIV fra le cause di rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena nei casi di incompatibilità con lo stato di detenzione.

Il decreto altresì contempla (all'articolo 3) l'individuazione con decreto ministeriale degli ospedali nei quali avviare i detenuti e gli internati affetti da HIV per i quali l'autorità giudiziaria aveva già disposto il piantonamento. Con riguardo poi al delicato «nodo» dell'accertamento fra i detenuti della diffusione della malattia, si prevede (all'articolo 4) la sperimentazione di un programma di *screening* in forma anonima.

Da ultimo, i restanti articoli modificano il testo unico della legge in materia di disciplina degli stupefacenti, prevedendo una riscrittura degli articoli 89, 90 e 94.

Auspica, in conclusione, una sollecita conversione in legge del decreto.

Prende poi la parola il senatore COCO, relatore per la Commissione giustizia, il quale richiama all'attenzione della Commissione come il Governo - recependo le critiche di provenienza parlamentare avverso l'eterogeneità dei contenuti nelle precedenti formulazioni del decreto - avesse già limitato la materia del nuovo decreto-legge alle misure urgenti per la tutela delle condizioni di salute nelle carceri ed alla riorganizzazione dei servizi di assistenza per le tossicodipendenze. In più l'Assemblea del Senato ha ritenuto di doverne espungere anche quest'ultima parte, sicchè oggi il testo normativo risulta, al contrario dei precedenti, pienamente omogeneo e coerente. In esso dovrebbero infine ritenersi assorbiti gli altri due disegni di legge di iniziativa parlamentare.

Ciò premesso e richiamandosi a quanto già dichiarato nelle precedenti relazioni, conclude augurandosi la più sollecita conclusione dell'esame dei provvedimenti in titolo.

Il sottosegretario BINETTI fa presente come il Governo si sia fatto carico dell'esigenza di migliorare le condizioni di vita dei malati e di tutelare l'integrità fisica dei detenuti nell'ottica del rispetto del principio fondamentale di cui all'articolo 27 della Costituzione per cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato.

Dopo interventi dei senatori DIONISI, BETTONI BRANDANI e RUSSO Raffaele, che si riservano la presentazione di emendamenti in Aula, le Commissioni conferiscono infine mandato al senatore COCO di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge n. 1240, con l'assorbimento dei disegni di legge nn. 438 e 510, e di richiedere l'autorizzazione allo svolgimento orale della relazione ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del Regolamento.

*La seduta termina alle ore 17.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 10 GIUGNO 1993

115<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*  
ACQUARONE*Interviene il ministro per la funzione pubblica Cassese.**La seduta inizia alle ore 15,30.***IN SEDE CONSULTIVA****Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 181, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime (1284)**(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Riferisce il presidente ACQUARONE che, ripercorse le premesse normative, giurisprudenziali e di fatto del provvedimento in titolo, ne illustra analiticamente il contenuto, proponendo infine di formulare un parere favorevole.

La senatrice TOSSI BRUTTI rammenta che l'articolo 15 della legge n. 400 del 1988 prescrive che i provvedimenti di urgenza adottati dal Governo debbano essere, nel preambolo, motivati proprio in ragione dei presupposti costituzionali. Tale prescrizione viene costantemente disattesa, anche dopo che l'attuale Governo ha assunto un formale impegno a ridurre in modo sostanziale il ricorso alla decretazione di urgenza. Occorre rimuovere, pertanto, le ragioni che tendono a trasformare gli atti normativi straordinari assunti dal Governo in una modalità ordinaria di legiferare.

Il ministro CASSESE riconosce la serietà della questione sollevata dalla senatrice Tossi Brutti: d'altra parte, il provvedimento in esame risulta motivato dall'imminenza della stagione turistica e dalle vicende giurisprudenziali che vi hanno dato occasione. In ogni caso, la materia esige un intervento normativo organico, al quale il Governo si dispone con l'impegno dovuto.

Il senatore SPERONI ritiene che i presupposti di necessità ed urgenza siano, nel caso di specie, indubitabili: va censurato, peraltro, il ritardo con il quale il Governo si è risolto ad assumere il provvedimento.

La Commissione, infine, accoglie la proposta di parere favorevole formulata dal Presidente relatore.

**Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 180, recante misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione (1285)**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore, presidente ACQUARONE, rammenta che il decreto-legge in titolo deriva dalla reiterazione del corrispondente provvedimento di urgenza non convertito in legge nei termini previsti dalla Costituzione: nell'esame del precedente decreto la Commissione aveva a lungo dibattuto intorno al requisito dell'omogeneità, rinvenuto esclusivamente sotto il profilo teleologico. Osserva, inoltre, che la disposizione più controversa, concernente il cosiddetto silenzio-assenso in materia di concessioni edilizie, viene sostanzialmente modificata nell'attuale formulazione, nel senso da più parti auspicato.

Si apre il dibattito.

La senatrice TOSSI BRUTTI, a tale ultimo proposito, ritiene che la questione più rilevante sia quella della mancata attuazione dei principi e delle disposizioni contenuti nella legge n. 241 del 1990 nonché nella persistente assenza dei relativi regolamenti di esecuzione, con particolare riferimento ai procedimenti di concessione. In ogni caso, rinnova le perplessità già manifestate a suo tempo sulle conseguenze negative del predetto meccanismo di silenzio-assenso in ordine all'equilibrio urbanistico.

Il ministro CASSESE, quindi, si dichiara disponibile a fornire alla Commissione le più ampie informazioni in merito allo stato di attuazione della legge n. 241 del 1990, invero piuttosto carente. Assicura altresì che - nell'ambito delle sue responsabilità - assumerà le necessarie iniziative per realizzare i propositi sottesi alle disposizioni di tale legge.

Il senatore MARCHETTI, nel ribadire le obiezioni già formulate a suo tempo in ordine all'assenza del requisito di omogeneità nel provvedimento in esame, trova altresì insussistente il presupposto dell'urgenza, specie in riferimento alle disposizioni in materia di concessioni edilizie.

Il senatore COVI preannuncia il suo consenso alla proposta del relatore, motivato esclusivamente dalla circostanza che si tratta di un

provvedimento reiterato. Ritiene, infatti, che il requisito dell'omogeneità non sia riscontrabile nel decreto-legge in esame, che sollecita rinnovate perplessità sull'attuale modo di legiferare.

Il senatore RIVIERA, quindi, considera che l'intento di conferire nuovo impulso agli investimenti e alla salvaguardia dell'occupazione realizzi il principio di omogeneità richiesto dalla legislazione vigente.

La senatrice BARBIERI esprime apprezzamento per le modifiche introdotte dal Governo, in sede di reiterazione, alle disposizioni concernenti le concessioni edilizie. Quanto al requisito dell'omogeneità, ritenuto sussistente nel caso di specie solo in ragione del comune profilo teleologico, paventa la possibilità che su tale motivazione si possano fondare condotte abusive da parte del Governo in materia di decretazione di urgenza.

La Commissione, infine, conferisce al Presidente relatore il mandato di redigere parere favorevole.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, recante interventi finanziari a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (1289)**

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Riferisce il presidente ACQUARONE, che propone di formulare un parere favorevole.

Con l'avviso contrario del senatore MARCHETTI, la Commissione a maggioranza accoglie la proposta del relatore.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143, recante disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa (1243)**

**Murmura: Istituzione delle sezioni regionali giurisdizionali della Corte dei conti (268)**

**Saporito ed altri: Norme sulla situazione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti (676)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'8 giugno 1993.

Il senatore FERRARI Karl illustra l'emendamento 1.1, precisando che esso riguarda taluni aspetti specifici dell'organizzazione della sezione della Corte dei conti di Bolzano.

Il relatore SAPORITO, sottolineate le esigenze di compatibilità finanziaria da considerare in modo rigoroso sui singoli aspetti del provvedimento, suggerisce al presentatore di ritirare l'emendamento.

Il senatore COVI ritiene che l'emendamento sia superfluo dato che una previsione specifica sulle province di Trento e Bolzano è contenuta al comma 2 dell'articolo 1.

Il ministro CASSESE considera preferibile un approfondimento della materia e chiede che l'esame dell'emendamento sia rinviato.

Il PRESIDENTE accoglie la richiesta e dà la parola al relatore SAPORITO che illustra l'emendamento 1.6.

Il ministro CASSESE osserva che se l'emendamento fosse approvato ne deriverebbe un inevitabile aumento di spesa in conseguenza della istituzione di nuovi posti di Presidente aggiunto. Per le funzioni di supplenza dei Presidenti è sufficiente d'altra parte riferirsi ai Consiglieri anziani.

Il PRESIDENTE invita il relatore a ritirare l'emendamento 1.6, anche per evitare che un problema analogo venga posto poi anche per i Tribunali amministrativi regionali.

Il relatore SAPORITO accoglie l'invito del Presidente e ritira l'emendamento 1.6.

Il ministro CASSESE si sofferma quindi sull'emendamento 1.18, osservando che esso riguarda la regione Friuli-Venezia Giulia e in particolare la sezione distaccata di Udine.

Successivamente il relatore SAPORITO illustra l'emendamento 1.7, sottolineando la necessità di garantire una corretta informazione dei ricorrenti sul trasferimento dei giudizi in seguito alla istituzione delle sezioni regionali.

Il senatore SPERONI concorda con l'esigenza a cui l'emendamento vuole corrispondere, ma ritiene opportuno stabilire un termine.

Anche la senatrice TOSSI BRUTTI condivide lo spirito dell'emendamento, ma esprime qualche perplessità sulla sua collocazione, dato che forse sarebbe preferibile inserire la norma in un articolo successivo.

Il ministro CASSESE suggerisce di limitarsi ad un emendamento aggiuntivo che stabilisca l'obbligo di informare i ricorrenti. Formalizza in tal senso l'emendamento 1.24.

Il relatore SAPORITO ritira l'emendamento 1.7.

Il senatore PREIONI chiede chiarimenti in ordine alle modalità con cui dovrebbe aver luogo l'informazione dei ricorrenti. Sarebbe anche

necessario precisare i criteri per la ripartizione delle competenze fra le diverse sezioni regionali. In linea generale teme che non vengano adeguatamente considerati i problemi attuativi della riforma e le conseguenze negative che ne potrebbero derivare per i ricorrenti. Insufficiente appare, inoltre, la copertura finanziaria.

Il PRESIDENTE osserva che in effetti appare opportuna una norma sulla competenza per territorio.

Il ministro CASSESE ribadisce che la copertura finanziaria tiene conto dei trasferimenti di personale che potranno conseguire dallo sfoltoimento delle competenze della Corte dei conti previsto dal decreto-legge in esame. Precisa, inoltre, che in materia di responsabilità e sui giudizi di conto il contenzioso della Corte dei conti non è particolarmente grave.

La senatrice TOSSI BRUTTI illustra quindi gli emendamenti 1.10, 1.12 e 1.23. Fa presente che essi hanno l'obiettivo di ridurre a trenta giorni il termine per l'appello, di riconoscere l'appellabilità anche delle sentenze in materia pensionistica almeno per i motivi di diritto, di ridurre il numero dei componenti dei collegi e di sopprimere anche le sezioni I e II in materia di contabilità pubblica. In tal modo si seguirebbe il modello già attuato per la sezione regionale della Sardegna sul cui funzionamento lo stesso Governo ha formulato un giudizio positivo.

Il ministro CASSESE escluderebbe la possibilità dell'appello per i giudizi relativi a pensioni di guerra per i quali essi costituirebbero un inutile aggravio di lavoro. È favorevole, invece alla riduzione a trenta giorni del termine per l'appello.

Il presidente ACQUARONE comunica che il senatore Speroni ha presentato un subemendamento all'emendamento 1.10 (1.10/1).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**Disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (1266)**, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Bassolino ed altri; Paissan ed altri; Manca ed altri; Francanzani e Ciliberti; Bianco Gerardo ed altri; Bogi ed altri; Romeo ed altri; Battistuzzi ed altri

**ROGNONI ed altri. - Norme per l'elezione del consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo (865)**

**GUALTIERI e GIUNTA. - Nuovi criteri di nomina degli organi direttivi della RAI (888)**

**GAVA ed altri. - Modifica dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, concernente la nomina e le attribuzioni del consiglio di amministrazione e del direttore generale della RAI (898)**

**SPERONI e BOSCO.** - Modificazione del canone di abbonamento alla televisione (959)

**OTTAVIANI e SCAGLIONE.** - Nuove norme per l'elezione del Consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo (1018)

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione: favorevole con osservazione)

Il relatore SAPORITO propone di assumere come testo base dell'esame il disegno di legge n. 1266, già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione concorda.

Il RELATORE, quindi, illustra in modo analitico l'articolato del predetto provvedimento, sollevando perplessità in ordine al nuovo meccanismo di nomina previsto per il consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica radiotelevisiva. Il conferimento della potestà di nomina ai Presidenti dei due rami del Parlamento, infatti, costituisce una evidente anomalia istituzionale, considerata la natura degli organi di cui si tratta. Osserva, inoltre, che la sottrazione del potere di nomina alla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi revoca in dubbio la stessa opportunità di mantenere tale organo.

Propone, pertanto, di formulare un parere favorevole con le osservazioni dianzi esposte.

Si apre la discussione.

Il senatore SPERONI ritiene che le disposizioni in esame confermino i rischi di ingerenza politica nell'esercizio di un servizio pubblico assai critico come quello radiotelevisivo. Talune previsioni normative, inoltre, si segnalano per la particolare indeterminatezza e attitudine declamatoria, specie in riferimento alla materia delle incompatibilità. A tale riguardo, peraltro, sarebbe opportuno estendere le ipotesi previste anche ai casi nei quali le cariche politiche e istituzionali siano state assunte in passato ovvero vi sia stata una semplice candidatura, tale da provocare una sostanziale contiguità dei soggetti in questione ai partiti e ai movimenti politici. Quanto alle garanzie di imparzialità sottese al meccanismo di nomina del consiglio di amministrazione, osserva che esse non sono sufficienti dal momento che gli stessi giudici costituzionali, nominati dal Presidente della Repubblica sono tradizionalmente individuati anche in ragione della rispettiva provenienza da diverse aree politico-culturali.

La sua parte politica, pertanto, è radicalmente contraria al disegno di legge in esame.

Il senatore COVI ritiene che il meccanismo di nomina di cui si tratta sia il risultato di un tentativo alquanto maldestro di introdurre apparenti elementi di imparzialità in un contesto politico-istituzionale attraversato da mutamenti consistenti e repentini. L'inopportunità di affidare ai Presidenti delle Camere del Parlamento la potestà di nomina

risulta comunque evidente, poichè tale potere è naturalmente connesso all'esercizio delle funzioni di governo ovvero alla titolarità dei diritti di proprietà aziendale. D'altra parte, non trova persuasiva la scelta di coinvolgere i Presidenti delle Camere in determinazioni dal contenuto eminentemente politico. In ogni caso, occorre che il Parlamento reagisca con gli strumenti adeguati all'uso distorto del servizio pubblico radiotelevisivo.

Il senatore MARCHETTI manifesta il dissenso della sua parte politica dal provvedimento in esame: l'esigenza largamente condivisa di una informazione corretta e imparziale da parte del servizio pubblico radiotelevisivo, infatti, non trova alcuna rispondenza nel testo dell'articolo.

Il senatore MAZZOLA, pur ritenendo fondata sotto il profilo giuridico e istituzionale l'obiezione di principio esposta dal relatore in ordine alla procedura di nomina, osserva che questa si giustifica in ragione della fase transitoria che investe l'intero assetto politico: in un equilibrio consolidato, conseguente ai mutamenti in corso e in particolare ai nuovi sistemi elettorali che ci si propone di introdurre, potrà realizzarsi il sistema di simmetrica corrispondenza tra responsabilità di governo e poteri di nomina correttamente evocato dal senatore Covi. Nondimeno, l'eccezionalità del momento induce a considerare opportuna la scelta sottesa alle disposizioni in questione. Quanto alla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi, le relative funzioni sono assai più estese di quelle concernenti la nomina dei membri del consiglio di amministrazione, giustificandone pertanto la valida e opportuna permanenza.

La senatrice BARBIERI si associa alle valutazioni testè formulate dal senatore Mazzola, ritenendo preferibile formulare un parere favorevole che non contenga riferimenti critici in ordine alle competenze della Commissione parlamentare di vigilanza e che limiti le considerazioni in ordine al meccanismo di nomina alla sola circostanza che si tratta, comunque, di una scelta dal carattere eccezionale.

Il relatore SAPORITO, quindi, ribadisce che le funzioni della Commissione parlamentare di vigilanza risultano notevolmente alterate dalla sottrazione dei poteri di nomina. In ogni caso si dichiara favorevole a formulare un parere che si limiti a riscontrare il fondamento eccezionale e transitorio del nuovo meccanismo di nomina previsto per il consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica.

Con l'avviso contrario del senatore MARCHETTI, la Commissione conferisce infine al relatore il mandato di redigere un parere favorevole con l'osservazione da questi conclusivamente formulata.

*La seduta termina alle ore 17,30.*

**EMENDAMENTI**

**Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143, recante disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa (1243)**

**Art. 1.**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«Il Governo è delegato a prevedere, con la modalità di cui all'art. 107 del D.P.R. 31/8/1972, n. 670, nell'ambito della dotazione dell'organico di cui alle tabelle A e C allegate al D.P.R. 15/7/1988, n. 305, un posto della qualifica di vice procuratore generale. La sezione, presieduta dal presidente insediato ai sensi dell'art. 1, del D.P.R. 15/7/1988, n. 305, giudica con un numero di tre votanti incusi nelle tabelle predette, compreso il presidente. Con legge provinciale saranno definiti gli atti da sottoporsi al controllo della sezione, nonché le modalità e i termini del controllo medesimo».

**1.1**

FERRARI Karl, RIZ, RUBNER, RONZANI

*Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:*

«ed all'articolo 118, primo comma, del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915.»

**1.6**

IL RELATORE

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:*

«nonchè quelle di cui all'articolo 34 del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902».

**1.18**

IL GOVERNO

*Al comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dandone comunicazione al ricorrente».*

**1.24**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. È fatto obbligo all'ufficio che trasmette il fascicolo di informare il ricorrente o il suo legale rappresentante dell'avvenuto trasferimento, indicando gli eventuali adempimenti che dovranno essere posti in essere perchè il ricorso conservi la piena validità».

1.7

IL RELATORE

*Sostituire il comma 5 con i seguenti:*

«5. Contro le decisioni definitive delle sezioni giurisdizionali regionali, è ammesso l'appello alle sezioni riunite della stessa Corte nel termine di trenta giorni decorrenti dalla notifica della decisione. Per tutta la materia pensionistica l'appello è ammesso soltanto per motivi di diritto.

5-bis. Tutti i giudizi relativi ai residenti all'estero sono di competenza della sezione regionale del Lazio».

1.10

TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO, BARBIERI

*All'emendamento 1.10, sostituire il comma 5-bis con il seguente:*

«5-bis. I giudizi relativi ai residenti nella Repubblica di San Marino sono di competenza della sezione regionale dell'Emilia Romagna; quelli relativi ai residenti di altri Stati confinanti con la Repubblica Italiana sono di competenza della Sezione regionale della Lombardia, ad eccezione di quelli relativi ai residenti nello Stato del Vaticano, per i quali, così come per i giudizi relativi ai residenti nei restanti Stati europei, la competenza è della Sezione regionale del Lazio».

1.10/1

SPERONI

*Al comma 5, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «trenta giorni».*

1.22

IL GOVERNO

*Al comma 5, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «tre».*

1.23

TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO, BARBIERI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Contro le decisioni delle sezioni giurisdizionali in materia pensionistica l'appello alle sezioni giurisdizionali centrali è ammesso

solo per motivi di diritto ed è proposto con il patrocinio di un avvocato iscritto all'albo dei cassazionisti. Le tre sezioni giurisdizionali centrali hanno competenza promiscua».

1.3

IL RELATORE

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Tutti i giudizi relativi ai residenti all'estero sono di competenza della sezione regionale del Lazio».

1.19

IL GOVERNO

*Al comma 6, sostituire la parola: «sette» con la seguente: «cinque».*

1.11

TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO, BARBIERI

*Al comma 6, dopo le parole: «sezioni giurisdizionali» sopprimere le seguenti: «ordinarie» e «regionali».*

1.13

PREIONI

*Al comma 7, dopo le parole: «sono soppresse» inserire le seguenti: «le sezioni I e II in materia di contabilità pubblica».*

1.12

TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO, BARBIERI

*Al comma 7, sostituire le parole: «1° gennaio 1994» con le seguenti: «31 dicembre 1994».*

1.14

PREIONI

*Al comma 7, sostituire le parole: «1° gennaio 1994» con le seguenti: «1° luglio 1994».*

1.20

IL GOVERNO

*Al comma 8, sostituire la parola: «tre» con la parola: «due» e sopprimere le parole: «muniti di professionalità specifica».*

1.4

IL RELATORE

*Al comma 8, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «due» e sopprimere le parole: «muniti di professionalità specifica».*

1.21

IL GOVERNO

*Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «due anni».*

1.15

PREIONI

*Al comma 8, terzo periodo, dopo le parole: «si provvede provvisoriamente» inserire le seguenti: «per la metà».*

1.16

PREIONI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117 e all'articolo 3, primo comma, della legge 8 agosto 1991, n. 265, trovano applicazione nei confronti dei magistrati amministrativi e contabili con qualifica inferiore a quella di consigliere».

1.8

IL RELATORE

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, e all'articolo 3, comma 1 della legge 8 agosto 1991, n. 265, trovano applicazione nei confronti dei magistrati amministrativi e contabili con qualifica inferiore a quella di consigliere».

1.17

PREIONI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-ter. Per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi di cui al presente decreto, al servizio per l'informatica, alle Segreterie della Procura Generale, del Coordinamento delle Sezioni giurisdizionali al coordinamento del controllo, al Servizio Ispettivo, sono preposti funzionari previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nominati secondo le modalità indicate dal comma 1 dell'articolo 21 del citato decreto legislativo».

1.9

IL RELATORE

*Al comma 9 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «alle cui funzioni si accede, in prima applicazione, con le modalità stabilite dal Regolamento di cui all'articolo 73, comma 6, del medesimo decreto legislativo».*

1.5

IL RELATORE

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*«9-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto, alla copertura dei posti disponibili si provvede mediante concorso per esame-colloquio riservato al personale della Corte dei conti con qualifica non inferiore alla VIII, in possesso del titolo di studio prescritto, ovvero appartenente all'VIII qualifica funzionale e con nove anni di servizio complessivamente prestato alla Corte dei conti in qualifica non inferiore alla VII.*

1.2

IL RELATORE

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 10 GIUGNO 1993

85<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*  
ZECCHINO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Maccanico.*

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

**COMUNICAZIONI DEL GOVERNO**

**Comunicazioni del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sugli indirizzi generali del Governo in materia di spettacolo e di sport**

(R 046 0 03, C 07<sup>a</sup>, 0011)

Il presidente ZECCHINO rivolge parole di saluto e di augurio per l'impegnativo incarico di Governo assunto dal sottosegretario Maccanico.

Il sottosegretario MACCANICO dichiara che il Governo ritiene quanto mai opportuno conoscere gli orientamenti parlamentari sulla politica nel settore di spettacolo, prima di assumere iniziative per la sistemazione del settore a seguito della soppressione del Ministero competente. Il risultato referendario rappresenta per il Governo l'occasione per una riflessione complessiva sull'assetto della Pubblica amministrazione quale si è stratificato nel tempo in modo spesso improvvisato, determinando non poche contraddizioni e inefficienze. Il Governo presenterà entro il mese di giugno un documento sullo stato della Pubblica amministrazione, delineando una nuova sistemazione delle Amministrazioni centrali in cui conciliare l'esigenza di un sistema di Ministeri settoriali fortemente aggregati con quella del coordinamento tra le diverse strutture, da affidare alla Presidenza del Consiglio. La sistemazione del settore dello spettacolo dovrà quindi inserirsi in questo nuovo disegno che nella sua globalità non potrà essere realizzato in tempi brevi.

Il sottosegretario Maccanico prosegue affermando che il Governo in un primo momento era orientato ad accorpate le competenze in materia di spettacolo a quelle del Ministero per i beni culturali e

ambientali. Tale soluzione peraltro si è rivelata insoddisfacente sia per la difficoltà di conciliare gestioni così differenti, sia per le perplessità di tutte le categorie del settore.

Si ritiene quindi più opportuno attribuire le suddette competenze ad un Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio al quale, in prospettiva, assegnare anche quelle dell'editoria e dell'emittenza televisiva, scorporando queste ultime dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Tale soluzione rientra nella logica di concentrare la funzione di coordinamento nella Presidenza del Consiglio, funzione che per il settore dello spettacolo assume un rilievo particolare poichè il risultato referendario ha dato un'indicazione verso il rafforzamento delle competenze regionali: il Governo quindi presenterà un disegno di legge in tal senso.

Infine il sottosegretario Maccanico illustra alcuni dati sulla produttività del settore, rilevando in particolare lo stato di crisi del cinema, che ha visto negli ultimi anni una drastica riduzione degli spettatori. Tali dati riaffermano l'esigenza di approvare le leggi di settore, per le quali il Governo asseconderà gli *iter* già avviati.

Il senatore NOCCHI afferma che il Gruppo del PDS da anni persegue l'accorpamento delle competenze in materia di spettacolo a quelle per i beni culturali e ambientali, con l'obiettivo di realizzare una struttura centrale di promozione della cultura che affianchi un forte decentramento delle attività gestionali. Non nega quindi che le affermazioni del sottosegretario Maccanico destano forti perplessità. La sua parte politica potrà accettare la soluzione da lui prospettata soltanto se temporanea; se invece dovesse essere definitiva, preannuncia fin d'ora netta contrarietà. È ormai tempo infatti che in Italia venga costituito un Ministero per la promozione della cultura, che nulla imponga riguardo ai contenuti ma crei soltanto le condizioni perchè essa possa svilupparsi. L'opposizione del Ministro per i beni culturali all'accorpamento è dovuta ad una visione ormai vecchia della gestione dei beni culturali che, unita alle attività di spettacolo, dovrebbe tendere non solo alla conservazione ma anche alla valorizzazione delle strutture e dei servizi. Prende atto dell'annuncio della presentazione di un disegno di legge da parte del Governo e annuncia che anche il Gruppo del PDS intende presentare un disegno di legge in materia. Auspica infine che il Governo dia un forte impulso all'*iter* delle leggi di settore, attese da anni, e sollecita un intervento immediato per assicurare lo svolgimento delle attività programmate da tempo.

Il sottosegretario MACCANICO assicura l'impegno del Governo in tal senso.

Il senatore BISCARDI condivide le linee generali indicate dal Sottosegretario per la riforma della Pubblica amministrazione, per la quale è indubbia la necessità di rivalutare la funzione di coordinamento. Il disegno prospettato peraltro contraddice la soluzione proposta per la sistemazione delle attività di spettacolo, che concentrerebbe nella Presidenza del Consiglio non soltanto il coordinamento ma anche la gestione. Non comprende poi le ragioni che hanno impedito l'accorpa-

mento delle competenze in materia di spettacolo e di sport a quelle del Ministero per i beni culturali e ambientali, scelta che invece giudica senz'altro preferibile.

Il senatore PISCHEDDA sottolinea a sua volta la contraddizione tra il disegno generale di riordinamento della Pubblica amministrazione che il Governo intende perseguire e la soluzione proposta per le attività di spettacolo. Ritiene anch'egli preferibile l'accorpamento delle competenze in tale materia con quelle del Ministero per i beni culturali e ambientali, mentre la scelta prospettata potrebbe essere accettata soltanto transitoriamente. Condivide quanto sostenuto dal senatore Nocchi circa l'esigenza di individuare una struttura ministeriale competente a creare le condizioni per lo sviluppo delle attività culturali; in questa prospettiva, occorre modificare la logica del finanziamento statale alle attività di spettacolo, che finora non ha tenuto in debito conto la produttività del sistema. La creazione di un dipartimento presso la Presidenza del Consiglio richiederà comunque una guida politica per garantire unità di indirizzi nella prospettiva di un forte decentramento regionale delle attività gestionali, secondo le indicazioni del voto referendario.

Il senatore SCAGLIONE si dice favorevole ad una soluzione fondata da un lato su una struttura centrale di coordinamento e dall'altro su un forte decentramento che assegni alle regioni anche rilevanti funzioni di controllo. Occorre infatti superare la situazione attuale, che vede un apparato burocratico centralistico ed operante solo controlli cartolari pesantemente influenzato dalle raccomandazioni. In definitiva, conclude, la costituzione di un dipartimento dello spettacolo nella presente, delicata situazione di trapasso può svolgere utili funzioni anche ai fini di un'ampia riforma della legislazione di settore.

La senatrice ZILLI osserva che il riordino dell'assetto di Governo nel campo delle attività di spettacolo avrebbe potuto rappresentare l'occasione per un'organica riforma del Ministero per i beni culturali ed ambientali, la cui scarsa rilevanza nell'ordinamento attuale è testimoniata dall'irrisorio ammontare del suo bilancio. Giudica quindi preoccupante l'assetto delineato dal Sottosegretario, osservando che il dipartimento da lui ipotizzato accorperebbe competenze rilevanti e quindi dovrebbe far capo ad una salda guida politica. In conclusione, teme che il Governo si sia orientato alla soluzione testè illustrata semplicemente per non aver saputo superare gli ostacoli che si sovrapponevano ad altre ipotesi.

Il senatore MANZINI ritiene che tanto lo spettacolo quanto lo sport richiedano una forte guida politica, quale contrappeso al decentramento territoriale ed istituzionale che caratterizza questi settori. Dichiarò di non condividere la contrapposizione fra un Ministero per i beni culturali ed ambientali orientato essenzialmente a funzioni di conservazione ed un settore dello spettacolo orientato invece alla promozione; dovrebbe quindi essere praticabile la via di una unificazione fra i due.

Il senatore ZOSO chiede al sottosegretario MACCANICO se il personale attualmente in servizio nel Ministero del turismo e dello spettacolo goda di indennità speciali; ottenuta una risposta negativa, prosegue rilevando che la soluzione illustrata dal Sottosegretario comporterebbe l'assegnazione dell'indennità di presidenza a tutto quel personale e quindi la successiva impossibilità di adottare qualsiasi altra soluzione. Un problema di tal genere, del resto, travaglia ormai da anni il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e ne impedisce il decollo. Se poi il dipartimento venisse affidato ad un ministro senza portafoglio, l'unico concreto effetto conseguito dal referendum sarebbe, paradossalmente, quello di far attribuire al personale l'indennità di presidenza. Invita infine il Sottosegretario a trarre le conclusioni delle sue premesse ed a cogliere l'occasione offerta dal referendum per avviare anche la necessaria riforma del Ministero per i beni culturali ed ambientali.

La senatrice BUCCIARELLI dichiara di concordare con le conclusioni del senatore Zoso e fa presente la necessità che il Governo tenga conto degli orientamenti espressi dalle regioni.

Il sottosegretario MACCANICO replica dando assicurazioni alla senatrice Bucciarelli e facendo presente che il nuovo orientamento cui il Governo è addivenuto non è frutto solo dell'opposizione espressa dal ministro Ronchey alla soluzione originariamente prospettata, ma anche della decisa ostilità manifestata dalle categorie dello spettacolo. D'altra parte, gli strettissimi termini entro cui è necessario operare impongono di adottare una soluzione anche di carattere temporaneo. Giudica pienamente fondata la preoccupazione relativa all'indennità di presidenza, che il Governo intende tener presente eventualmente proponendo una soluzione legislativa.

Quanto poi alle regioni, proprio il rilevante trasferimento di competenze a loro favore suggerisce di adottare, a livello di Governo, la soluzione dipartimentale, che rafforza le funzioni di indirizzo e il coordinamento assegnate a quest'ultimo. Il Governo, comunque, s'impegna a far sì che la soluzione che sarà adottata ora non precluda in futuro diverse determinazioni e a tenere nel massimo conto le indicazioni espresse dalle Commissioni parlamentari.

Il presidente ZECCHINO ringrazia il sottosegretario Maccanico e dichiara concluso il dibattito.

*La seduta termina alle ore 17,20.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 10 GIUGNO 1993

96<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*

FRANZA

*indi del Vice Presidente*

FABRIS

*Interviene il ministro delle poste e delle telecomunicazioni Pagani.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

**SUL SOPRALLUOGO DI UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE IN PIEMONTE  
NELL'AMBITO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLA SITUAZIONE DELLA  
VIABILITÀ E DEI TRASPORTI IN TALUNE REGIONI D'ITALIA  
(R 048 0 00, C 08<sup>a</sup>, 0006)**

Il presidente FRANZA fa presente che, nel corso dell'Ufficio di presidenza della Commissione testè riunitosi, il senatore PAIRE ha proposto che il sopralluogo in titolo indicato abbia luogo nel periodo tra il 30 settembre e il 2 ottobre 1993. Chiede quindi alla Commissione di pronunciarsi su tale proposta al fine di poterla sottoporre, per la prescritta autorizzazione, al Presidente del Senato.

La Commissione approva la proposta del senatore PAIRE e il presidente FRANZA avverte pertanto che, non appena sarà stato predisposto compiutamente il calendario degli incontri, provvederà a richiedere l'autorizzazione al Presidente del Senato.

**IN SEDE REFERENTE**

**Disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (1266)**, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Bassolino ed altri; Paissan ed altri; Manca ed altri; Fracanzani e Ciliberti; Bianco Gerardo ed altri, Bogi ed altri; Romeo ed altri; Battistuzzi ed altri

**ROGNONI ed altri. - Norme per l'elezione del consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo (865)**

**GUALTIERI e GIUNTA. - Nuovi criteri di nomina degli organi direttivi della RAI (888)**

**GAVA ed altri.** - Modifica dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, concernente la nomina e le attribuzioni del consiglio di amministrazione e del direttore generale della RAI (898)

**SPERONI e BOSCO.** - Modificazione del canone di abbonamento alla televisione (959)

**OTTAVIANI e SCAGLIONE.** - Nuove norme per l'elezione del consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo (1018)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente FRANZA comunica che l'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai responsabili dei Gruppi parlamentari, testè riunitosi, ha stabilito di rinunciare all'adozione di un provvedimento di contingentamento dei tempi della discussione (nonostante siano stati presentati oltre duemila emendamenti), allo scopo di non introdurre un precedente contrario al clima di collaborazione instauratosi in questa Commissione tra tutti i Gruppi parlamentari sin dall'inizio della legislatura.

Peraltro, l'Ufficio di presidenza ha stabilito all'unanimità che l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo sarà comunque completato, con la votazione del mandato al relatore, nella giornata di martedì 15 giugno prossimo, in considerazione del fatto che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha deliberato che la trattazione dei provvedimenti in questione in Assemblea avrà inizio nella giornata successiva di mercoledì 16 giugno.

La Commissione prende atto.

Il presidente FRANZA dichiara quindi aperta la discussione generale.

Interviene il senatore VISIBELLI il quale afferma che il provvedimento non potrà in alcun modo risanare un'azienda disastrosa e scientificamente lottizzata come la RAI; inoltre l'accento ad un provvedimento di riordino complessivo dei settori della radiotelevisione e dell'editoria costituisce un'ennesima grida manzoniana, poichè non è dato individuare uno schieramento politico in grado di compiere una risoluta opera di riforma. Nel merito del provvedimento evidenzia l'insipienza di talune disposizioni (ad esempio quella che limita a soli due anni la permanenza in carica di un consiglio di amministrazione formato da persone assolutamente al di fuori della problematica dell'azienda) e denuncia il pericolo di una lottizzazione mascherata e strisciante, insito nell'attribuzione dei poteri di nomina ai Presidenti di Camera e Senato che sono in ogni caso eletti a seguito di accordi tra i partiti.

Evidenziato altresì che già circolano nomi che non sembrano presentare la notoria indipendenza di comportamento che pure la legge richiederebbe, pone in risalto le contraddizioni tra le funzioni del

Consiglio di amministrazione e quelle della Commissione parlamentare di vigilanza, che probabilmente erano state trascurate in una prima fase di elaborazione.

Esprime quindi la contrarietà della sua parte politica sull'obbligo del canone di abbonamento, osservando come il servizio pubblico ormai da tempo diffonda una programmazione del tutto simile a quella delle radiotelevisioni private; inoltre i previsti adeguamenti del canone serviranno soltanto a coprire ulteriori sprechi perpetrati dal servizio pubblico.

Il senatore PAIRE osserva che il canone di abbonamento radiotelevisivo può giustificarsi solo se il servizio pubblico contribuisce effettivamente alla crescita culturale e civile dei cittadini, circostanza che attualmente non si riscontra nella programmazione della RAI.

Prospettata una sua personale posizione favorevole ad un rafforzamento dei poteri di indirizzo della Commissione parlamentare di vigilanza, si dichiara contrario all'attribuzione dei poteri di nomina dei consigli di amministrazione ai Presidenti delle Camere ed invece favorevole all'attribuzione di tali competenze al Governo, in quanto trattasi di ruoli operativi che devono rispondere ad un indirizzo generale che promana dall'esecutivo medesimo.

Il presidente FRANZA afferma che l'approvazione della legge si prospetta opportuna, data la larga attesa di un riassetto dei vertici della RAI; tuttavia non può esimersi dal giudicare scadente il testo sottoposto all'esame della Commissione, per talune espressioni di ambiguo significato e per una complessiva sciatteria di redazione. Critica in particolare l'enfatizzazione di una rappresentanza femminile nell'ambito del Consiglio di amministrazione, l'ambiguità del criterio della notoria indipendenza di comportamento nonché le forme esasperate di incompatibilità con ogni attività politica in ordine alla nomina dei membri del Consiglio di amministrazione. Associatosi quindi alle osservazioni del senatore Visibelli concernenti il limite temporale troppo ristretto per la permanenza in carica dei membri nominati ai sensi dell'articolo 2, giudica ambiguo il contenuto del comma 5 dell'articolo 2 sulle funzioni del Consiglio di amministrazione, nonché dell'articolo 4, in ordine al quale segnala il parere favorevole condizionato all'introduzione di una modifica espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione.

Dopo che il senatore GIUNTA ha affermato di condividere il testo esclusivamente nei termini di un provvedimento transitorio, interviene il senatore ROGNONI il quale fa presente che la sua parte politica non presenterà emendamenti al solo scopo di determinare un minimo di certezza per il servizio pubblico in una fase di transizione; il provvedimento è importante soprattutto in quanto chiude un periodo di esasperata lottizzazione, aprendo una nuova fase il cui esito dipenderà dalla fantasia e dall'impegno dei diversi soggetti in gioco. Prospetta al Governo l'opportunità di convocare in tempi brevi una Conferenza nazionale dell'informazione dalla quale raccogliere elementi per eliminare le distorsioni in atto nel sistema radiotelevisivo e nell'editoria.

Il senatore CONTI fa presente che il provvedimento in discussione, così come altri riguardanti la materia radiotelevisiva, testimonia una superficialità di approccio a materie complesse e una scarsa conoscenza dei problemi concreti del servizio pubblico radiotelevisivo. Espressa perplessità circa l'effettivo risultato in termini di lottizzazione delle norme che modificano le competenze in materia di nomina del consiglio di amministrazione, si sofferma in particolare su altre disposizioni che consentono a dipendenti dell'azienda di essere nominati nel Consiglio di amministrazione, a differenza di altri dipendenti di imprese del settore. Qualora tale circostanza si verificasse si correrebbe il grave rischio di una gestione non obiettiva e nuovamente ricondotta nell'ambito delle pastoie che hanno finora frenato l'attività del servizio pubblico. In termini più generali si dichiara poi favorevole ad un rafforzamento dei poteri della Commissione di vigilanza e ad una più netta separazione tra industria e giornali, con il ritorno all'editore puro.

Il senatore FRASCA ritiene che l'iter del disegno di legge n. 1266 rappresenti un intollerabile episodio di delegittimazione del Senato rispetto all'altro ramo del Parlamento. Ancora una volta cioè il Senato è chiamato a ratificare acriticamente le decisioni assunte presso la Camera dei deputati. Pertanto, poichè il testo in esame presenta lacune di ordine formale e sostanziale che sono state evidenziate nel corso del dibattito, propone la sospensione della discussione e la costituzione di un comitato ristretto volto a rielaborare la formulazione degli articoli, nel rispetto dei tempi assegnati alla Commissione dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. Se tale proposta non dovesse essere accolta, egli si troverebbe costretto, anche in dissociazione dal suo Gruppo, a votare contro l'approvazione del provvedimento.

Sulla proposta del senatore Frasca si apre un dibattito incidentale.

Il senatore COVELLO, pur apprezzando le ragioni che sono alla base di tale proposta, non può che esprimere un parere contrario, in quanto essa, oggettivamente, allungherebbe i tempi di discussione di un provvedimento particolarmente atteso da ben 14.000 dipendenti della RAI, che dalla sua approvazione traggono speranze per veder rilanciata la loro professionalità.

Egli è convinto che il fenomeno della lottizzazione non avrà più modo di ripetersi, al di là della prevista drastica riduzione del numero dei consiglieri di amministrazione.

La questione sollevata dal senatore Conti circa la necessità di rendere incompatibile con la carica di consigliere di amministrazione la qualità di dipendente della stessa RAI appare corretta, ma non vi è motivo di dubitare che i Presidenti delle due Camere seguiranno tale indicazione.

Conclude auspicando che possa essere costituita una unica società autonoma di gestione di tutti gli impianti di telecomunicazione, inclusa l'impiantistica della RAI.

Il senatore VISIBELLI si pronuncia favorevolmente sulla proposta del senatore Frasca e ritiene che essa dovrebbe essere approvata per coerenza con tutte le dichiarazioni fatte dagli oratori intervenuti nel dibattito.

Il relatore LAURIA invita il senatore Frasca a ritirare la sua proposta perchè, pur condividendo talune perplessità emerse nella discussione, essa allungherebbe i tempi di esame del provvedimento.

Il ministro PAGANI si associa all'invito del relatore e si dichiara contrario alla proposta, in considerazione dell'urgenza rivestita dalla normativa recata dal provvedimento, che segna una tappa fondamentale nel processo di riforma del settore radiotelevisivo.

Ricorda che il Governo, nel pieno rispetto dell'autonomia del Parlamento, ha sempre tenuto un atteggiamento neutrale nel corso dell'*iter* del provvedimento, ma ha dichiarato di non voler rinunciare a favorire con ogni strumento possibile una rapida approvazione dello stesso, perchè è convinto che la riforma dei vertici della RAI abbia una valenza importante per lo stesso sviluppo democratico del Paese.

Il senatore FRASCA insiste nella sua proposta, che, posta ai voti, risulta respinta.

Nel prosieguo della discussione generale ha quindi la parola il senatore RADI il quale esprime comunque apprezzamento per tutte le posizioni emerse nel dibattito, ma ritiene condivisibile l'impostazione del disegno di legge, pur riconoscendo che talune improprietà lessicali potevano essere più attentamente evitate dall'altro ramo del Parlamento. Ricorda che il provvedimento ha cominciato a fare i primi passi dopo una precisa presa di posizione, assolutamente responsabile, della Commissione di vigilanza, la quale ha peraltro ben valutato, anche dopo aver acquisito autorevoli pareri, la giustezza della sua iniziativa.

Per questi motivi dichiara di non comprendere la posizione pregiudizialmente contraria ed intransigente del Gruppo del Movimento Sociale Italiano - Destra nazionale, il quale ravvisa inesistenti disegni strumentali o intenti politici particolari. La decisione di voler affidare ai Presidenti dei due rami del Parlamento il compito di nominare i membri del consiglio di amministrazione è assolutamente in linea con la volontà di svincolare la RAI dalla lottizzazione partitica, ferma restando la necessità di un controllo del Parlamento sulla sua attività. Nè si possono avere dubbi sulla capacità dei due Presidenti di interpretare correttamente l'esigenza dell'opinione pubblica di maggiore trasparenza e democraticità nella gestione della concessionaria pubblica.

Il consiglio di amministrazione dovrà essere in grado di ricondurre all'interno dell'azienda il governo della medesima, in quanto sono oggi in gioco non solo gli interessi dei dipendenti, ma quelli più generali del servizio pubblico radiotelevisivo.

L'esigenza di rafforzare le ipotesi di incompatibilità, posta dal senatore Conti, dovrebbe essere adeguatamente approfondita ed estesa anche agli operatori del settore della carta stampata, fermo restando

che tale valutazione sarà comunque rimessa al prudente apprezzamento dei Presidenti dei due rami del Parlamento.

Dopo aver ricordato che la misura del canone di abbonamento alla RAI è tra le meno elevate a livello europeo, conclude auspicando che si possano presto porre le condizioni per una riforma della composizione e dei compiti della Commissione parlamentare di vigilanza, a cui dovrà essere conferita anche la competenza in ordine al controllo delle emittenti private.

Conclusasi la discussione generale, poichè il relatore Lauria rinuncia alla sua replica, ha la parola il ministro PAGANI, il quale ribadisce preliminarmente che il Governo ha assunto un ruolo di neutralità ma non di indifferenza rispetto all'*iter* del provvedimento, che deve essere approvato in tempi rapidi in quanto segna una tappa fondamentale nel processo di riforma del settore radiotelevisivo.

Dal dibattito sono comunque emersi elementi nuovi ed interessanti e primo fra tutti quello posto dal senatore Conti circa la necessità di prevedere una incompatibilità tra la natura di lavoratore dipendente della RAI e l'incarico di consigliere di amministrazione. Al riguardo, non ha motivo di dubitare che i Presidenti delle due Camere terranno senz'altro conto di tale esigenza, che emergerà evidentemente dai lavori parlamentari che, come è noto, hanno comunque un importante valore interpretativo delle norme di legge.

Il senatore Rognoni ha invece avanzato la proposta dell'istituzione di una conferenza nazionale dell'informazione: in proposito, il ministro Pagani ricorda di aver inviato una lettera al Presidente del Consiglio con la quale chiede che una materia tanto delicata come quella dell'informazione sia gestita collegialmente all'interno del Consiglio dei Ministri, coerentemente con i principi introdotti dalla legge n. 400 del 1988. Se venisse presentato un ordine del giorno in tale direzione, egli sarebbe comunque senz'altro disposto ad accoglierlo.

Al senatore Covello fa notare che è necessario provvedere a sanare lo stato di cronica sottocapitalizzazione della RAI: al riguardo, è stato costituito un comitato presso il Ministero per verificare gli spazi operativi del Governo su questo versante, tenuto conto che esso non può comunque interferire più di tanto nella gestione della RAI.

Quanto alla questione posta dallo stesso senatore Covello in materia di impiantistica RAI ricorda di aver già avuto modo di affermare che tale settore dovrebbe essere ricondotto all'interno del progetto in atto di gestione unitaria del settore delle telecomunicazioni.

Conclude, riservandosi di esprimere all'inizio della prossima seduta il proprio parere sugli ordini del giorno, la cui presentazione è già stata preannunciata.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 18.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 10 GIUGNO 1993

68<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*  
MICOLINI*Interviene il Ministro dell'agricoltura e delle foreste DIANA.**La seduta inizia alle ore 16,10.**IN SEDE REFERENTE***Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, recante interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dall'infezione di afta epizootica (1258)**

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente MICOLINI, dopo aver ricordato che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione e sono stati presentati emendamenti su cui saranno acquisiti i pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup>, propone il rinvio del seguito dell'esame: la Commissione concorda.

**BORRONI ed altri. Ordinamento del Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione (408)****COPPI. Riforma del Ministero dell'agricoltura (867)****COVIELLO ed altri. Istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari ed agro-ambientali (1028)****Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola ed istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari e delle risorse rurali (1088)****GIBERTONI e OTTAVIANI. Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola (1261)**

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente MICOLINI ricorda che nella seduta di ieri si è dato lettura del parere della Commissione bilancio sul testo della Sottocommissione e che si è in attesa del parere della Commissione affari costituzionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**LOBIANCO ed altri. Riforma della legislazione sul credito agrario (219)**

**STEFANINI ed altri. Riforma del credito agrario (413)**

**Revisione della legislazione sul credito agrario (1014)**

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE annuncia che sono pervenuti tutti i pareri della Commissione affari costituzionali e si è provveduto oggi stesso a trasmettere alla Presidenza del Senato la richiesta di trasferimento alla sede redigente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna, alle ore 16,30 di martedì 15 e mercoledì 16 giugno e alle ore 9,30 di giovedì 17 giugno.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## **INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 10 GIUGNO 1993

**128<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
de COSMO

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

### **IN SEDE REFERENTE**

**Salvato ed altri: Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (520)**

**Calvi ed altri: Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (528)**  
(Rinvio dell'esame congiunto)

La senatrice TADDEI, tenuto conto della imminente assegnazione alla Commissione di un disegno di legge del Gruppo PDS in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, propone che l'inizio dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo venga differito.

Il relatore designato BALDINI dichiara di condividere l'esigenza testè prospettata dalla senatrice Taddei.

La Commissione unanime, infine, accoglie la predetta proposta e l'esame congiunto dei disegni di legge viene pertanto rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**129<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
de COSMO

*Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Maccanico e il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato De Cinque.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*COMUNICAZIONI DEL GOVERNO***Comunicazioni del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sugli indirizzi del Governo in materia turistica  
(R 046 0 03, C 10<sup>a</sup>, 0009)**

Dopo una breve introduzione del presidente de COSMO, il quale rivolge a nome della Commissione e suo personale un cordiale augurio al senatore Maccanico per l'incarico recentemente assunto, il sottosegretario MACCANICO auspica preliminarmente suggerimenti e indicazioni in ordine alle iniziative che l'Esecutivo si appresta ad assumere in materia di turismo.

Il Governo considera la soppressione di alcuni Ministeri a seguito del risultato referendario come l'occasione per un ripensamento complessivo sulla razionalizzazione e modernizzazione delle strutture amministrative, attualmente difettose negli assetti e nell'ordinamento delle competenze. Un modulo organizzativo all'altezza delle esigenze della società contemporanea, infatti, dovrebbe essere articolato in grandi settori facenti capo a singoli Ministeri - procedendo eventualmente a un riaccorpamento delle competenze attualmente disperse - con una accresciuta capacità di coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri. In tale prospettiva l'esito referendario, pur non consentendo di pervenire in tempi brevi a una riorganizzazione complessiva dell'Esecutivo, costituisce però un dato di partenza essenziale: tra la fine del mese di giugno e l'inizio del mese di luglio, il Governo intende comunque precisare i suoi indirizzi sulla materia con la presentazione di un rapporto sullo stato della pubblica amministrazione.

Alla luce di quanto sin qui affermato, occorre prendere in esame i problemi connessi alla soppressione del Ministero del turismo e dello spettacolo. È appena il caso di ricordare il posto di eccezionale rilievo occupato dal turismo nell'ambito del sistema economico italiano per quanto riguarda strutture, servizi e occupazione. Va però ricordato che, per il suo carattere multisettoriale, l'andamento turistico rispecchia la situazione generale delle strutture e dei servizi di un paese: sotto questo profilo occorre guardare con la dovuta preoccupazione al recente declino dei flussi turistici in Italia e valutare di conseguenza le potenzialità che tale comparto produttivo è tuttora in grado di esprimere.

Il Governo ha deciso di avvalersi delle disposizioni di legge che consentono al Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, di ritardare l'entrata in vigore dell'abrogazione referendaria per non oltre sessanta giorni, per disporre di un margine di tempo, sia pur limitato, idoneo a delineare un nuovo assetto del settore: la scelta di fondo è che si debba procedere a un consistente trasferimento di competenze alle regioni, salvaguardando l'imputazione all'Esecutivo delle funzioni di indirizzo, promozione e coordinamento.

Sulla base di tale orientamento, scartata una prima ipotesi di ampliamento delle competenze del Ministero del commercio con l'estero, si è ritenuto più opportuno utilizzare i margini di flessibilità organizzativa offerti dalla legge n. 400 del 1988 per collocare le suddette funzioni in capo alla Presidenza del Consiglio, riorganizzandole nell'ambito di un servizio o di un dipartimento.

Il Governo, pertanto, è intenzionato a predisporre un disegno di legge che si limiti a disciplinare il trasferimento alle regioni delle competenze in materia di turismo e attribuisca le già ricordate funzioni di indirizzo e coordinamento al Presidente del Consiglio. Con un regolamento, poi, emanato ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400 - sul quale si potrà eventualmente acquisire il previo parere delle competenti Commissioni parlamentari - si provvederà a disciplinare successivamente i profili più strettamente organizzativi. In questo ambito, infine, il Governo valuterà con attenzione anche l'attuale situazione dell'ENIT.

Il PRESIDENTE avverte che, a causa di concomitanti impegni parlamentari del sottosegretario Maccanico, il seguito dell'audizione è rinviato ad altra seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 15,50, è ripresa alle ore 16).*

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

**Deputati Sanese ed altri; Strada; Patria ed altri; Norme sul sistema di certificazione (1143)**, approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati

*(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)*

Si riprende la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Il sottosegretario DE CINQUE osserva che le modifiche del testo proposto dal relatore sono prevalentemente formali; tenuto conto, però, del fatto che il disegno di legge tornerà all'esame della Camera dei deputati suggerisce l'opportunità di apportare nuove modifiche. Preannuncia, quindi, che sugli emendamenti presentati dal relatore - ad eccezione dell'articolo 3, comma 2, in ordine al quale si dichiara contrario - si rimetterà alla decisione della Commissione.

Si passa alla votazione degli articoli.

Il sottosegretario DE CINQUE propone di sopprimere il comma 4 dell'emendamento 1.1, sostitutivo dell'articolo 1.

La senatrice TADDEI sottolinea l'importanza di tale disposizione, anche in funzione della reciprocità di trattamento tra gli Stati membri della CEE.

Si associano i senatori MONTINI, ROVEDA e PIERANI.

La proposta del rappresentante del Governo, posta in votazione, non è accolta.

La Commissione, quindi, approva all'unanimità l'emendamento 1.1.

Si passa all'articolo 2.

Il senatore DE CINQUE esprime qualche perplessità sulla formulazione delle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 dell'emendamento 2.1.

Sulla questione si apre un dibattito, riguardante soprattutto la formulazione della lettera c), in relazione all'esigenza di assicurarne la piena rispondenza alla normativa comunitaria. Dopo gli interventi dei senatori TADDEI, ROVEDA e BONIVER, il PRESIDENTE accoglie le indicazioni espresse dal rappresentante del Governo e riformula la lettera c) del comma 2 (subemendamento 2.1/1).

Con distinte votazioni sono poi approvati all'unanimità il subemendamento 2.1/1 e l'emendamento 2.1.

Si passa all'articolo 3.

Il sottosegretario DE CINQUE ribadisce alcuni dubbi sulla formulazione del comma 2 dell'articolo 3, preferendo il testo del comma 5 licenziato dalla Camera dei deputati. Sulla questione si apre un ampio dibattito nel corso del quale intervengono ripetutamente il presidente de COSMO, osservando che il testo da lui proposto ha il fine di assecondare la creazione di un sistema aperto e di evitare la formazione di oligopoli o mercati protetti; la senatrice TADDEI che, associandosi al Presidente, sottolinea l'esigenza di rendere agibile alle piccole e medie imprese l'intero sistema di certificazione; il senatore ROVEDA, che si dichiara decisamente contrario alla formulazione del comma 5 del testo licenziato dalla Camera dei deputati, ritenendo peraltro superato e incongruo il richiamo alle norme UNI-CEI, e il senatore PIERANI a sostegno delle motivazioni che hanno ispirato la modifica proposta dal relatore.

Con il parere contrario del rappresentante del Governo è quindi approvato all'unanimità l'emendamento 3.1.

Vengono poi separatamente messi in votazione, e approvati all'unanimità senza modifiche, gli emendamenti sostitutivi degli articoli da 4 a 8. Sono quindi approvati, all'unanimità, l'emendamento volto a inserire un articolo dopo l'articolo 8 e, successivamente, l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 9.

La Commissione unanime, infine, approva il disegno di legge nel suo complesso con le modifiche dianzi accolte.

*La seduta termina alle ore 17,30.*

## EMENDAMENTI

### «Norme sul sistema di certificazione» (1143)

#### Art. 1.

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 1.

*(Finalità)*

1. In attuazione della politica comunitaria in materia di normalizzazione, la presente legge detta norme sul sistema di certificazione, disciplinando la struttura e il funzionamento degli organismi di accreditamento dei laboratori di analisi, di quelli di prova e degli organismi di certificazione, nonché le attività di certificazione dei prodotti, dei processi, dei servizi e dei sistemi di qualità aziendale, ivi compreso il personale addetto alla valutazione.

2. Scopo della presente legge è la promozione del ricorso volontario alla certificazione da parte delle imprese, agevolando in tal modo la libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato unico europeo e assicurando al tempo stesso la tutela dei consumatori. La presente legge intende altresì favorire la cooperazione a livello europeo tra organismi di certificazione e laboratori di analisi e di prova ai fini della instaurazione di sistemi comuni di certificazione e di riconoscimento dei risultati di analisi e prova.

3. Chiunque intende certificare prodotti, processi, servizi o sistemi di qualità aziendale deve attenersi alle disposizioni della presente legge e alle disposizioni comunitarie in materia. Sono fatte salve le disposizioni di legge sui sistemi di certificazione obbligatoria.

4. Le pubbliche amministrazioni preposte all'attuazione delle singole direttive comunitarie in materia di armonizzazione delle norme o regole tecniche designano tutti gli organismi di certificazione, i laboratori di analisi e quelli di prova accreditati ai sensi della presente legge, nonché quelli che risultano conformi ai criteri minimi fissati negli allegati alle predette direttive e li notificano alla Commissione delle Comunità europee e agli altri Stati membri.

5. Sono fatte salve le disposizioni di legge che stabiliscono discipline speciali, anche in attuazione di direttive comunitarie, per singoli prodotti o categorie di prodotti».

All'emendamento 1.1 sopprimere il comma 4.

1.1/1

IL GOVERNO

**Art. 2.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 2.**

*(Sistema di certificazione)*

1. Il sistema di certificazione è costituito da:

- a) gli organismi di accreditamento degli organismi di certificazione e dei laboratori di analisi e di prova, di seguito denominati "organismi di accreditamento";
- b) gli organismi di certificazione;
- c) i laboratori di analisi e quelli di prova, di seguito denominati «laboratori»;
- d) gli organi di vigilanza e controllo.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolge funzioni di indirizzo e di vigilanza sul sistema di certificazione.

3. Ai fini della presente legge:

- a) per accreditamento di un laboratorio si intende il riconoscimento formale, da parte di un organismo di accreditamento autorizzato, dell'idoneità di un laboratorio ad effettuare specifiche analisi o prove ovvero determinati tipi di analisi o prove;
- b) per laboratorio di analisi si intende il laboratorio dove uno o più professionisti abilitati e iscritti in appositi albi professionali svolgono prestazioni professionali di analisi riferite o conformi alla loro abilitazione professionale;
- c) per laboratorio di prova si intende il laboratorio dove uno o più professionisti, abilitati e iscritti in albi professionali, o idonei laureati o esperti della materia eseguono specifiche prove;
- d) per analisi si intende l'insieme delle attività teoriche e delle operazioni tecniche per determinare i componenti di una sostanza o di un prodotto ovvero una o più caratteristiche di un processo;
- e) per prova si intende la dimostrazione, con procedimenti meccanici o tecnologici, della qualità di un prodotto, del funzionamento o della utilizzazione di una macchina, di un utensile o di un prodotto, ovvero la verifica di un servizio con specifiche procedure;
- f) per certificazione si intende l'atto mediante il quale un organismo di certificazione accreditato dichiara che un determinato prodotto, processo, servizio o sistema di qualità aziendale è conforme alle norme tecniche ad esso applicabili. La certificazione può essere rilasciata nella forma di attestato di conformità o di marchio di conformità: ove previsto dalla normativa comunitaria l'attestato di conformità coincide con il certificato di analisi;
- g) per organismo di certificazione si intende l'organismo che effettua la certificazione di prodotti, processi, servizi o sistemi di qualità

aziendale. Il laboratorio di analisi accreditato può svolgere le funzioni di organismo di certificazione solo nei casi in cui l'attestato di conformità coincide con il certificato di analisi, di cui alla lettera f);

h) per accreditamento di un organismo di certificazione si intende il riconoscimento formale, da parte di un organismo di accreditamento autorizzato, dell'idoneità di un organismo di certificazione a rilasciare certificazioni;

i) per qualità si intende l'insieme delle proprietà e delle caratteristiche di un prodotto, di un processo o di un servizio che gli conferisce la capacità di soddisfare determinate esigenze espresse o implicite;

l) per sistema di qualità aziendale si intendono la struttura organizzativa, le responsabilità, le procedure, i procedimenti e le risorse messi in atto per il controllo aziendale della qualità».

**2.1**

IL RELATORE

*All'emendamento 2.1 la lettera c) è così sostituita:*

«c) per laboratorio di prova si intende il laboratorio dove uno o più professionisti, laureati o diplomati, abilitati e iscritti in albi professionali, o esperti della materia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge eseguono specifiche prove».

**2.1/1**

IL RELATORE

### **Art. 3.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 3.**

*(Autorizzazione all'esercizio dell'attività di accreditamento)*

1. L'esercizio dell'attività di accreditamento è soggetto ad autorizzazione, rilasciata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. L'autorizzazione è rilasciata a soggetti pubblici o privati che, operando in forma singola o associata, siano in grado di garantire, per competenza, autonomia e indipendenza dei propri organi tecnici, la massima trasparenza e obiettività di accreditamento.

3. L'autorizzazione non può essere rilasciata ai soggetti pubblici o privati che:

a) siano istituzionalmente preposti al controllo di prodotti o imprese;

b) emanino norme o regole tecniche o siano delegati ad emanarle;

c) aderiscano ad enti che emanino norme o regole tecniche o siano delegati ad emanarle.

4. L'autorizzazione ha durata quinquennale, è rinnovabile ed è rilasciata, a richiesta degli interessati, anche per specifici settori di attività.

5. L'autorizzazione può essere negata per carenza dei requisiti di cui al presente articolo, ovvero sospesa o revocata ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera a), con provvedimento motivato.

6. Con il decreto di cui all'articolo 6 sono disciplinate le procedure e i termini per il rilascio, il rinnovo, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione».

3.1

IL RELATORE

#### Art. 4.

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 4.

*(Modalità di esercizio dell'attività di accreditamento)*

1. Gli organismi di accreditamento esercitano la propria attività nel rispetto dei principi di imparzialità e pluralismo.

2. Gli organismi di accreditamento comunicano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 6:

a) gli atti di rilascio, di diniego, di sospensione o di revoca dell'accREDITAMENTO dei laboratori e degli organismi di certificazione;

b) le tariffe praticate ai laboratori accreditati e agli organismi di certificazione;

c) i propri bilanci annuali;

d) ogni ulteriore dato e informazione richiesto dal Ministero stesso».

4.1

IL RELATORE

#### Art. 5.

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 5.

*(AccREDITAMENTO dei laboratori e degli organismi di certificazione)*

1. Ai fini dell'accREDITAMENTO i laboratori e gli organismi di certificazione devono:

a) avere i requisiti di valutazione stabiliti da disposizioni comunitarie e dalle norme o regole tecniche armonizzate a livello europeo o, in mancanza, dalle norme tecniche nazionali;

b) essere forniti di strutture tecniche e di personale adeguati allo svolgimento dell'attività per la quale si richiede l'accreditamento;

c) essere dotati di strutture e di procedure che garantiscano l'imparzialità delle operazioni, l'indipendenza del personale preposto alle stesse e l'autonomia dai soggetti richiedenti certificazioni, analisi o prove;

d) garantire imparzialità di trattamento ai soggetti richiedenti certificazioni, analisi o prove; a tal fine l'accesso ai propri servizi può essere condizionato solo dalla esistenza dei requisiti tecnici e organizzativi nonché dal pagamento della tariffa stabilita.

2. L'accreditamento dei laboratori e degli organismi di certificazione è subordinato, oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, al rilascio di una dichiarazione, redatta secondo uno schema tipo approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il decreto di cui all'articolo 6, con la quale il richiedente s'impegna a:

a) rispettare le disposizioni nazionali e comunitarie in materia di analisi e prove e di certificazioni;

b) sottostare ai controlli, alle ispezioni ed alle verifiche periodicamente disposti dall'organismo di accreditamento;

c) stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile connessa all'esercizio dell'attività di analisi e di prova o di certificazione;

d) comunicare all'organismo di accreditamento, su richiesta di quest'ultimo, gli esiti delle analisi e delle prove, gli atti relativi al rifiuto di certificazione e ogni ulteriore notizia, nei casi in cui sorgano contestazioni tra l'organismo accreditato e chi richiede la certificazione, l'analisi o la prova;

e) corrispondere all'organismo di accreditamento la tariffa annuale stabilita;

f) osservare, nei rapporti con chi richiede le certificazioni, le analisi o le prove, le disposizioni e gli indirizzi fissati dall'organismo di accreditamento.

3. I laboratori e gli organismi di certificazione sottoposti alla vigilanza di una pubblica amministrazione o di un ente pubblico devono essere autorizzati a richiedere l'accreditamento dall'amministrazione o dall'ente vigilante.

4. Gli organismi di certificazione accreditati possono avvalersi di laboratori esterni purchè questi soddisfino i requisiti di cui al comma 1.

5. Gli organismi di certificazione accreditati comunicano ai soggetti richiedenti la certificazione le procedure, i procedimenti tecnici e i metodi di analisi e di valutazione utilizzati.

6. Le notizie e i dati assunti dagli organismi di certificazione e dai laboratori nell'esercizio della loro attività sono coperti dal segreto professionale.

7. Gli organismi di accreditamento esercitano attività di controllo e vigilanza sull'attività dei laboratori e degli organismi di certificazione, secondo modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 6 e in

conformità con la normativa comunitaria, e qualora accertino gravi inadempienze agli obblighi assunti ai sensi del comma 2 ovvero vengano meno i requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo, sospendono o revocano l'accreditamento, dandone immediata comunicazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a)».

5.1

IL RELATORE

**Art. 6.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 6.**

*(Decreto ministeriale)*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto:

- a) disciplina le procedure e i termini di cui all'articolo 3, comma 6;
- b) stabilisce le modalità per le comunicazioni di cui all'articolo 4, comma 2;
- c) adotta lo schema tipo di cui all'articolo 5, comma 2;
- d) detta le modalità per l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 5, comma 7».

6.1

IL RELATORE

**Art. 7.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 7.**

*(Vigilanza e controlli)*

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla tenuta dell'elenco degli organismi di accreditamento e di quello degli organismi di certificazione e dei laboratori accreditati, con l'indicazione delle tariffe praticate, nonché, per gli organismi di certificazione e i laboratori accreditati, dei rispettivi settori di attività.

2. Gli elenchi di cui al comma 1 e i relativi aggiornamenti sono pubblicati annualmente nella Gazzetta Ufficiale. A tal fine gli organismi di accreditamento comunicano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dalla data di accreditamento, la denominazione, la natura giuridica, la sede legale ed il settore di attività di ciascun soggetto accreditato, nonché le tariffe praticate.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a:

a) vigilare sull'attività degli organismi di accreditamento e sospendere o revocare con proprio decreto l'autorizzazione qualora accerti gravi inadempienze ovvero vengano meno i requisiti previsti dalla presente legge;

b) chiedere agli organismi di accreditamento - ove lo ritenga opportuno - il riesame degli atti di diniego dell'accreditamento e l'effettuazione di controlli straordinari presso i soggetti accreditati;

c) annullare le certificazioni che risultino indebitamente rilasciate;

d) disporre la rinnovazione di analisi e prove compiute da laboratori e di accertamenti compiuti da organismi di certificazione ai quali sia stato revocato l'accreditamento.

4. Qualora lo svolgimento della funzione di vigilanza e controllo interessi più amministrazioni dello Stato o enti pubblici, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede d'intesa con le amministrazioni o gli enti interessati.

5. Il procedimento di controllo è avviato anche ad istanza motivata delle associazioni di categoria o ambientaliste o di consumatori o utenti maggiormente rappresentative.

6. Le informazioni comunque acquisite nel corso dell'attività di vigilanza e controllo sono coperte dal segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dall'articolo 28 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. Per garantire l'assolvimento dei compiti di vigilanza e di controllo previsti dalla presente legge, nonché di quelli derivanti dall'attuazione di direttive o regolamenti comunitari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'Ispettorato tecnico presso la Direzione generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è costituito come servizio nell'ambito della medesima Direzione generale. Con il medesimo decreto è determinata, nei limiti della dotazione organica complessiva, la pianta organica del servizio, utilizzando personale dei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Alla direzione di detto servizio è preposto un dirigente specializzato nella materia di cui alla presente legge.

8. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il servizio di cui al comma 7 predispone e integra un programma annuale di controlli per i diversi settori di attività, da effettuarsi anche presso i magazzini di prodotti industriali e i rivenditori al dettaglio.

9. I costi del controllo dei materiali e dei prodotti, in caso di riscontrate difformità non marginali rispetto a quanto previsto dalle norme o regole tecniche utilizzate per la costruzione, sono a carico del costruttore ovvero dell'importatore se importati.

**Art. 8.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 8.**

*(Responsabilità e sanzioni)*

1. Gli organismi di certificazione rispondono in solido dei danni arrecati a terzi da prodotti, processi, servizi o sistemi di qualità aziendale certificati in assenza dei relativi presupposti.

2. Il rilascio o la utilizzazione indebiti delle certificazioni di cui alla presente legge sono puniti, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad un quinto del valore del prodotto indebitamente certificato e comunque non inferiore a 10 milioni.

3. All'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e nell'ambito dei poteri di controllo loro demandati dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315».

**8.1**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Salvaguardia delle normative in tema di libere professioni)*

1. Sono fatti salvi l'efficacia delle disposizioni legislative o regolamentari che disciplinano le libere professioni e il loro esercizio nonché il rispetto delle tariffe professionali vigenti da parte degli organismi di certificazione e dei laboratori di analisi o di prova».

**8.0.1**

IL RELATORE

**Art. 9.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 9.**

*(Disposizioni finali e transitorie)*

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, autorizza gli organismi di accreditamento attualmente operanti a

proseguire la loro attività. Tali autorizzazioni hanno validità di un anno ed entro tale termine devono essere uniformate alle procedure previste dalla presente legge.

2. Gli organismi di certificazione ed i laboratori già accreditati dagli organismi di cui al comma 1 devono ottenere l'accreditamento ai sensi della presente legge entro il termine di un anno dalla data della sua entrata in vigore. Fino a tale termine sono valide le analisi e le prove effettuate dai laboratori e le certificazioni rilasciate dagli organismi di certificazione.

3. Fino al termine di cui al comma 2, gli organismi di accreditamento rilasciano una autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività di cui alla presente legge agli organismi di certificazione e ai laboratori che abbiano richiesto l'accreditamento».

9.1

IL RELATORE

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**

GIOVEDÌ 10 GIUGNO 1993

89ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
COVATTA

*Interviene il ministro per il lavoro e la previdenza sociale Giugni e il sottosegretario allo stesso Dicastero Azzolini.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

**COMUNICAZIONI DEL GOVERNO****Comunicazioni del Ministro del lavoro e della previdenza sociale**  
(R 046 0 03, C 11ª, 0002)

Riprendono le comunicazioni del Ministro, sospese nella seduta del 26 maggio 1993.

Il Ministro GIUGNI afferma anzitutto che risponderà in sede di replica sul disegno di legge 1249 alle questioni relative all'occupazione anticipando soltanto che in merito al problema dei precari nella Pubblica Amministrazione, si stanno cercando soluzioni insieme al Ministro per la funzione pubblica che siano rispettose di tutti gli interessi in gioco.

Passa quindi a rispondere alle questioni sollevate in materia di sicurezza sul lavoro sulle quali, in particolare dopo l'incidente di Milazzo, ritiene necessaria una riflessione di ordine generale soprattutto relativamente alla vigilanza sulla prevenzione, del tutto carente. È sempre più necessaria una scelta sugli organi di prevenzione in quanto quella attribuita attualmente alle USL suscita più di una perplessità. Informa poi che il disegno di legge di riforma del decreto n. 277 del 1991 sta incontrando presso la Camera dei deputati molte difficoltà che potrebbero però forse essere superate con soluzioni gradualistiche. In relazione poi al recepimento delle direttive comunitarie sulla sicurezza, il Ministro assicura il suo massimo impegno, ammettendo tuttavia di avere difficoltà ad inviare in tempi rapidi le bozze dei decreti legislativi al Parlamento.

Il Ministro informa inoltre che la relazione annuale sull'attuazione della legge n. 125 del 1990 è quasi pronta.

Occupandosi quindi delle risposte in materia di trattativa sul costo del lavoro fa presente che il problema dei rapporti di carattere formativo dovrà essere trasferito in autonomi provvedimenti normativi. Rispondendo alle questioni sollevate dal senatore MERIGGI sul tema delle pensioni, afferma che si dovrà intervenire durante l'esame della legge finanziaria per sanare qualche incongruenza dei decreti legislativi in materia. Sulla questione relativa alla rappresentatività del sindacato, il Ministro sottolinea poi che, per gli aspetti più generali del problema dovrà intervenire il Parlamento mentre un'altra parte della materia, ai livelli più bassi, sarà lasciata alla contrattazione tra le parti.

Il Ministro risponde quindi al senatore PELELLA, che aveva posto quesiti in materia di organizzazione del Dicastero, sottolineando anzitutto la necessità di piani di riqualificazione del personale. Fa inoltre presente che si è lontani da un'informatizzazione di carattere generale di tutti gli uffici (sia centrali che periferici), punto che invece rappresenta la questione principale per il governo del mercato del lavoro. A tal proposito sottolinea, comunque, che alcune delle Agenzie per l'impiego lavorano regolarmente ed è da augurarsi che tale buon funzionamento si estenda a tutto il territorio nazionale.

Rispondendo poi al senatore Romeo sul risanamento e l'eliminazione di alcuni enti previdenziali, sottolinea la difficoltà dell'operazione. Riguardo poi alla possibilità di una unica autorità in materia di politiche attive del lavoro, esprime forti perplessità pur valutando positivamente l'istituzione di una tale autorità per la gestione e la mediazione delle vertenze.

In materia di collocamento obbligatorio dei disabili si dichiara poi disponibile ad un inserimento nel decreto-legge n. 148 di alcune norme estrapolate dal disegno di legge che la Commissione sta esaminando.

Informa quindi che i decreti legislativi mancanti per completare il riordino del sistema previdenziale (lavori usuranti, nuovi assunti e lavoratori agricoli) sono in dirittura d'arrivo e presto il Parlamento sarà messo in condizione di esprimere il proprio parere. Sul tema del Fondo sociale europeo infine il Ministro informa che il Governo sta elaborando un programma definitivo volto a acquisire i 1.000 miliardi della Comunità europea che potrebbero essere devoluti ad altri Paesi in caso di persistente inerzia prevalentemente dovuta alla responsabilità di alcune regioni.

Il Presidente COVATTA ringrazia il Ministro Giugni per la completezza e l'interesse della sua replica.

Sulla questione della sicurezza interviene il senatore CARRARA che sottolinea che se in alcune occasioni e in certe zone del Paese le USL non sembrano all'altezza della situazione è a causa delle carenze di organico. Il problema è inoltre di riqualificare anche il personale di istituti come l'ISPEL che potrebbero essere più efficacemente utilizzati.

Il senatore SMURAGLIA ringrazia il Ministro per le risposte puntualmente fornite e rileva la necessità per il Parlamento di avere la bozza del decreto legislativo per il recepimento delle direttive comunitarie sulla sicurezza, almeno per la parte della direttiva-quadro.

Sul tema della sicurezza il Ministro GIUGNI dà assicurazione del suo massimo impegno in merito al recepimento delle direttive comunitarie. Informa inoltre che, riguardo all'ISPEL, il Governo sta presentando un progetto di riforma con particolare riguardo agli aspetti sanitari. La questione però va affrontata anche sul piano dell'organizzazione del lavoro. Suggestisce la presentazione di un'interrogazione al Ministro della sanità su questi specifici temi.

*La seduta termina alle ore 17,10.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 10 GIUGNO 1993

72<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

GOLFARI

*Interviene il Sottosegretario all'ambiente Formigoni.**La seduta inizia alle ore 9,05.***IN SEDE REFERENTE**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione (1265) (approvato dalla Camera dei deputati).**

(Seguito dell'esame e conclusione)

Riprende l'esame del disegno di legge, sospeso nella seduta dell'8 giugno scorso.

Il presidente GOLFARI dà notizia dei pareri pervenuti: sono contrari quelli della 12a Commissione e della Giunta per gli affari europei.

Il relatore FOSCHI riconosce il protrarsi da troppo tempo della situazione di emergenza, ma ricorda che il decreto-legge in esame cerca di rimuovere le sue cause alla radice: ciò avviene mediante la predisposizione di programmi regionali e mediante adeguati accertamenti per la salvaguardia della salute umana. Invita pertanto ad approvare il testo senza modifiche, giudicando sormontabili i rilievi delle Commissioni che hanno espresso parere contrario.

Il sottosegretario FORMIGONI ricorda che la scadenza ravvicinata del decreto non esclude la disponibilità del Governo a rivedere in futuro l'intera materia della balneabilità delle acque; la facoltà delle regioni di derogare ai parametri esistenti, peraltro, è sin d'ora subordinata all'adozione di programmi di salvaguardia della salute umana. Pertanto non v'è alcun cedimento sul piano dei valori di salvaguardia ambientale: le citate procedure di adozione delle deroghe ai parametri evitano

l'effetto di accrescere direttamente o indirettamente il deterioramento dell'attuale qualità delle acque, paventato dal parere della Giunta affari europei.

In sede di dichiarazione di voto il senatore PARISI Vittorio ricorda che il fenomeno interessa le acque italiane fin dal 1976: è quindi anacronistico affrontarlo oggi per l'ennesima volta con un decreto-legge. Ritiene poi che il mero richiamo all'aspetto sanitario della balneazione sia inadeguato: occorre una visione più complessiva che tenga conto anche dell'aspetto esteriore delle acque. Il suo gruppo, quindi, si asterrà sul provvedimento in titolo, considerati anche i pareri contrari della Giunta per gli affari europei e della Commissione sanità.

Il senatore ANDREINI pur ritenendo che l'innalzamento delle soglie, così come è avvenuto per l'acqua potabile, determini una disaffezione degli utenti, esprime voto favorevole.

La Commissione dà quindi a maggioranza mandato al relatore a riferire all'Assemblea, nonchè a richiedere autorizzazione alla relazione orale.

*La seduta termina alle ore 9,40.*

**73<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

GOLFARI

*Interviene il Ministro dell'ambiente Spini.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**IN SEDE REFERENTE**

**Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale (958)**

**Cherchi: Norme per l'istituzione e la disciplina della valutazione dell'impatto ambientale (261)**

**Procacci ed altri: Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale (1019)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame dei disegni di legge, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il relatore MONTRESORI illustra una proposta del testo-base che, partendo dal testo del Governo, ribadisce (articolo 1) la natura di legge-quadro della disciplina della valutazione di impatto ambientale; peraltro, all'articolo 12, si darà un termine alle regioni per promulgare leggi attuative.

In base all'articolo 2 sono assoggettati alla valutazione di impatto ambientale i progetti dell'allegato A, nonché i progetti di cui all'allegato II della direttiva CEE n. 85/337, individuati dal D.P.C.M. di cui al comma 2. L'allegato A comprende l'allegato I della suddetta direttiva CEE, le dighe, le opere di trasporto delle acque, gli elettrodotti, le opere concernenti il biossido di titanio, gli interponti e idrovie padane, nonché altri nove progetti per un totale di ventitre progetti.

La proposta del Governo stabiliva che con D.P.C.M. si individuassero le tipologie progettuali (di cui all'allegato II CEE) da sottoporre alla valutazione di impatto ambientale, fissando poi criteri e soglie-limite per determinare quali dei progetti di cui sopra sono sottoposti alla valutazione di impatto ambientale. Recependo istanze del mondo ambientalista, il testo del relatore propone invece di fissare criteri e soglie per tutti i progetti dell'allegato II (che quindi tutti vanno potenzialmente sottoposti alla valutazione di impatto ambientale). Si elimina poi il potere sostitutivo del Presidente del Consiglio, prevedendo il mero parere dei ministri sin qui inclusi nel concerto.

Il comma 3 dell'articolo 1, dovrebbe essere inserito nelle norme finali, stabilendo le modalità di nomina dei componenti della Commissione di valutazione e impatto ambientale. Atteso poi che la direttiva CEE esclude i progetti di difesa nazionale, per includerli bisognerebbe stabilire il «concerto» tra Ministri della difesa e dell'ambiente, prevedendo che in caso di mancato concerto decide il Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei Ministri.

Al comma 3 si dà veste definitiva alla Commissione prevista nella legge finanziaria del 1988 ai fini dell'applicazione transitoria della valutazione di impatto ambientale prevista dalla legge n. 349 del 1986; nella relazione il Governo dichiara positivo il lavoro di questa Commissione, da altri considerata «misteriosa» nella sua composizione.

Per risolvere i problemi sorti sulla composizione troppo discrezionale e sulla presidenza, quest'ultima potrebbe spettare allo stesso Ministro o al suo delegato permanente (sottosegretario o direttore generale del Ministero) mentre il dirigente del servizio di valutazione impatto ambientale potrebbe essere il segretario della Commissione; per gli esperti dovrebbero indicarsi il livello e la specializzazione, considerando le materie oggetto della valutazione di impatto ambientale (idraulica, termoelettrica, urbanistico, geologia, igiene, eccetera). La Commissione potrebbe avvalersi della consulenza del CNR, dell'ENEA, di istituti universitari, dell'ICRAM e dell'Istituto superiore di sanità.

L'articolo 4 introduce tra i soggetti legittimati alla valutazione di impatto ambientale chiunque possa produrre memorie scientifiche, in aggiunta a quelli previsti dalla legge n. 241 del 1990. Nel testo del Governo autorità competente è definita l'amministrazione o l'organo che effettua la valutazione di impatto ambientale, mentre nella direttiva comunitaria appariva essere quella che decide o che conferisce al committente il diritto di realizzare il progetto: per meglio recepire la

definizione comunitaria, nel testo proposto dal relatore autorità competente è quella che verifica lo studio della valutazione di impatto ambientale e che conferisce al committente il diritto di realizzare il progetto (almeno dal punto di vista della tutela ambientale).

I soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, in base alla legge n. 241 del 1990, sono: i soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti; quelli che per legge devono intervenire; coloro che possono riceverne pregiudizio; i soggetti portatori di interessi pubblici e privati, ovvero di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati. A tali soggetti il comma 4 dell'articolo 4 aggiunge chiunque altro sia in grado di fornire contributi sul piano scientifico e tecnico. L'articolo 5 prevede poi che lo studio di valutazione di impatto ambientale comprenda i dati, le analisi e le informazioni descritte nell'allegato B: tale dizione appare preferibile sia per seguire lo schema comunitario, che per poter modificare con procedure non legislative norme che non possono essere concepite staticamente, dovendo essere integrate o modificate periodicamente in base all'esperienza.

Fatto rinvio ai piani di prevenzione e previsione della protezione civile, l'articolo 6 propone che il Ministro dell'ambiente, prima di esprimere il concerto, informi la Commissione per la valutazione di impatto ambientale, allegando ai piani ed ai programmi le raccomandazioni per il rispetto delle condizioni di legge. Il comma 3 dell'articolo 7 riguarda poi le modifiche ad opere ed impianti esistenti, prevedendo il silenzio-assenso all'esclusione della valutazione di impatto ambientale: si tratta di modifiche non sostanziali, corredate da un sintetico studio che dovrebbe chiaramente indicare le condizioni di rispetto della tutela ambientale, prevedendo altresì la possibilità - per la Commissione - di richiedere per una sola volta integrazioni.

Alla partecipazione delle amministrazioni nelle conferenze di servizi si ricollega poi il problema dell'approvazione di atti di competenza di consigli (ad esempio comunali): si propone che la firma dell'atto finale, anche sostitutiva, competa al Presidente della conferenza stessa (che, come detto, dovrebbe essere il Ministro dell'ambiente o suo delegato). All'articolo 8 si affronta il problema della informazione nella zona destinata ad ospitare l'impianto, prevedendo la pubblicazione su quotidiano più diffuso nella provincia o regione interessata. Non convince invece il richiamo alla sommaria descrizione non tecnica, adattandosi meglio la dizione impiegata nella circolare ministeriale 11 agosto 1989: «descrizione sommaria del progetto comprendente finalità, caratteristiche e dimensioni dell'intervento» appare una dizione dotata di maggiore precisione.

All'articolo 9 non si può lasciare la definizione degli argomenti da realizzare alla mera richiesta del committente: non si tratta di definire ma di rispondere adeguatamente alle condizioni di legge, per cui il comma 1 va riformulato, mentre il comma 2 dovrebbe rinviare espressamente alla disciplina della legge n. 241 del 1990 sul responsabile del procedimento. Essendo previsto poi che il Ministro nel decidere deve tener conto dei risultati dell'inchiesta pubblica, va allora precisato che questa deve sempre essere compiuta; per l'assegnazione del personale in essa impiegato è preferibile eliminare il concerto con il

Ministero di provenienza, mentre vanno garantite agli enti locali e alle associazioni ambientaliste forme espresse di partecipazione all'inchiesta pubblica.

All'articolo 11 è parso opportuno adottare la forma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per stabilire i progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, conformemente a quanto già stabilito altrove: ciò avviene con delibera motivata su proposta del Ministro, anche se possono essere previste forme di compartecipazione delle regioni interessate nella formulazione della proposta. Sui progetti di competenza ambientale sono poi previste norme specifiche volte a regolare le funzioni della regione, la legislazione regionale di disciplina, i progetti di competenza regionale, l'informazione ai cittadini, la cartografia regionale ed i rapporti con il Ministero dell'ambiente. Per quanto riguarda i progetti con impatti ambientali transfrontalieri, i progetti per la cooperazione allo sviluppo e le norme transitorie finali, si propone infine una formulazione identica a quella prevista nel disegno di legge n. 958.

Replica il Ministro SPINI esprimendo un giudizio positivo sul testo predisposto dal relatore che introduce opportune semplificazioni per una più rapida operatività delle nuove norme, evitando i numerosi concerti con gli altri Ministeri.

Si sofferma quindi su alcuni problemi e su alcune questioni specifiche: innanzitutto la sostituzione della dizione di «studio di impatto ambientale» con quella di «studio di valutazione di impatto ambientale». Al riguardo precisa che con le parole «valutazione di impatto ambientale», per prassi ormai consolidata sia a livello interno che sul versante comunitario, si intende la procedura nel suo complesso: la modifica proposta quindi potrebbe dar luogo a confusione.

La Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale, poi, dovrebbe a suo parere mantenere la natura di organo tecnico: esprime dubbi, quindi, sulla prospettata presidenza da conferire al Ministro dell'ambiente. Eguali perplessità manifesta riguardo all'esclusione del ricorso al Consiglio dei Ministri nel caso in cui l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione finale non intenda uniformarsi agli esiti della valutazione di impatto ambientale; ciò mentre la previsione di un atto sostitutivo in sede di conferenza di servizi - finalizzata all'acquisizione di pareri - gli sembra discostarsi dal principio della legge n. 241 del 1990.

Per quanto riguarda l'impatto ambientale di piani e programmi, sarebbe poi auspicabile una più dettagliata definizione degli atti di Governo, o comunque di pianificazione che devono essere oggetto di approfondimenti ed apposite elaborazioni per valutarne la compatibilità ai fini del concerto del Ministero dell'ambiente.

Dopo aver affermato che l'eliminazione del comma che prevede l'inoltro della documentazione in tempo utile al Ministero dell'ambiente necessita di un approfondimento, si sofferma, infine, sul problema di una corretta individuazione e di una netta demarcazione delle competenze fra Ministero dell'ambiente e regioni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per le questioni regionali**

GIOVEDÌ 10 GIUGNO 1993

**26ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**GUERZONI**

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

**COMUNICAZIONI DEL GOVERNO**

**Seguito della discussione sulle comunicazioni del Ministro della Sanità, on. prof. Mariapia Garavaglia**  
(R 046 0 03, B 40ª, 0004)

Il deputato BIASUTTI vuole dare atto alla relazione del Ministro di aver sinteticamente messo a fuoco una situazione di progressivo deterioramento, dovuta al cattivo uso delle risorse, alla insufficienza degli stanziamenti ed anche alle responsabilità delle Regioni.

Ritiene valide le proposte per il breve periodo avanzate dal Ministro, se non fosse che permane un problema preliminare di copertura dei deficit pregressi.

La partecipazione delle Regioni alla spesa sanitaria risulta attualmente distribuita asimmetricamente tra Regioni a Statuto ordinario e a Statuto speciale, perchè solo per queste ultime è prevista una compartecipazione ai tributi erariali. Le altre Regioni vivono notoriamente di finanza derivata.

Il deputato Biasutti ritiene indispensabile adottare una indicazione forte che induca le Regioni ad adottare per legge un piano sanitario regionale vincolante per le singole USL e che sottoponga a controllo la spesa per quattro, cinque grandi aggregati; con capitoli rigidi, blocco delle assunzioni e *turn over*.

La diversa partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria è opportuno venga decentrata alla potestà decisionale delle Regioni, che debbono muoversi sulla base di indicazioni generali.

Dopo avere sottolineato che la quota di spesa pro capite spesso è segno di qualità e non di dissipazione delle spese, sottolinea l'importanza dello strumento informatico ai fini del controllo della spesa sanitaria regionale.

Il senatore LIBERATORI condivide anch'egli la relazione del Ministro. Non ritiene che la spesa sia stata sottostimata ma piuttosto

sconti le conseguenze di una politica che negli ultimi tempi era indirizzata ad aprire nuovi servizi senza contemporaneamente dismettere quelli che c'erano prima.

Anche lui sottolinea la gravità del nodo dell'indebitamento pregresso che ineluttabilmente si riversa sui conti dello Stato. Di qui la necessità di adottare misure incisive che valgano a rompere la spirale dell'indebitamento.

Sottolinea l'utilità di procedere ad accorpamenti negli ospedali e nelle USL che tengano conto delle modifiche intervenute, per esempio, nel settore della pediatria e dell'ostetricia, nel quale ultimo si manifesta la necessità di un più stretto controllo da parte del Ministero.

Conclude soffermandosi sul recente decreto per l'edilizia ospedaliera. Il trasferimento delle funzioni alle Regioni viene operato confusivamente perchè non sono contemporaneamente previste misure di diminuzione dei posti letti e finanziamenti certi.

Il deputato SOLAROLI riconosce nelle parole del Ministro un indirizzo nuovo nel senso di operare per il decentramento, ovviamente nell'ambito di un vincolo di contenimento della spesa, unitamente ad un modo di guardare ai problemi della sanità che tiene conto degli andamenti che si verificano anche negli altri Paesi europei.

Ritiene debole invece la parte che riguarda la riforma fiscale della sanità, dovendosi riconoscere che una rottura più netta sarebbe stata necessaria per far scaturire una credibile proposta o comunque una indicazione di marcia che fosse indirizzata a porre un argine al deficit che per il 1993 è probabile che si attesti intorno alla cifra dei 10.000 miliardi.

Dai dati che sono a disposizione risulta che l'aumento della spesa è dovuto alla canalizzazione della stessa verso il trattamento ospedaliero ed è pertanto un non senso indirizzare da una parte verso i ricoveri ospedalieri, dall'altra esigere progressivamente prelievi attraverso il sistema dei tickets.

Conclude dicendo che tutti i problemi posti con efficacia dalla relazione del Ministro dimostrano la esigenza di mettere a punto criteri e proposte che siano conseguenti ad un impegno di risanamento e di modernizzazione del settore.

Il senatore BOSO ritiene che si debba riconoscere una forte volontà di cambiamento da parte del Ministro, ma vadano corretti gli errori dei predecessori soprattutto per quanto riguarda i rapporti tra il settore della diagnostica ed il ricovero ospedaliero.

Ritiene che sia possibile ottenere riduzioni di un terzo nei costi attraverso una politica di riduzione dei tempi di ricovero e controllo severo sugli amministratori che valga a scongiurare situazioni di improvviso deficit come si sono verificate negli ospedali della provincia di Trento.

Conclude sostenendo la necessità di svincolare l'amministrazione della sanità dalla lottizzazione partitica e quindi far divenire parte integrante di un progetto di risanamento la ricerca di validi tecnici ed amministratori capaci di supportare un controllo capillare della sanità, articolato nel territorio.

Il senatore BERNINI ritiene che bisogna distinguere i problemi che riguardano la finanza pregressa dalle prospettive future. Per quanto riguarda la finanza pregressa occorre trovare in se stessi l'onestà politica e intellettuale di riconoscere che mancano altre soluzioni che non siano quelle del vecchio metodo consistente nel pagare «a piè di lista».

Per quanto riguarda il futuro occorre, anche sulla scia della spinta referendaria che si manifesta da anni nel nostro Paese, svincolare le competenze dello Stato da quelle delle Regioni, e limitare al massimo i compiti dello Stato centrale. Altrettanto chiaramente occorre distinguere il peso del settore pubblico da quello del settore privato.

In questa operazione di verità, di risanamento e di chiarificazione occorre evitare ambiguità quali sono quelle connesse al sistema delle convenzioni.

Il senatore GUERZONI riconosce che la relazione contiene una enunciazione netta e chiara dei problemi che sono davanti alla responsabilità di tutte le forze politiche.

L'attuale fase in cui versa la sanità, che è una fase di transizione, per forza di cose contiene parecchie zone d'ombra. Da queste incertezze si esce investendo sul binomio autonomia-responsabilità delle Regioni e conservando alle strutture centrali una funzione di indirizzo, promozione, coordinamento e controllo dello Stato, che contemporaneamente deve farsi carico di garantire standards e parità di diritti nell'accesso a servizi sanitari essenziali.

Ritiene inoltre che gli effetti del decreto n. 502 siano stati negativi nella materia dei consultori sanitari. Di conseguenza occorre rivedere il decreto ed impostare un discorso di seria prevenzione per i tumori femminili.

Il ministro GARAVAGLIA riconferma un metodo che intende valorizzare le autonomie contro quello che fino adesso non è stato il centralismo dello Stato ma piuttosto un eccesso di burocrazia. All'interno del Consiglio dei ministri si sono manifestate divergenze sui rimedi più efficaci al fine di rendere più snello il funzionamento del Ministero della sanità. Resta il fatto che entro il termine del 30 giugno è possibile usufruire della legge di delega e quindi adottare modifiche del decreto legislativo che valgano ad introdurre incisive innovazioni.

Per quanto riguarda il Piano sanitario nazionale, che sarà adottato nel prossimo mese, conferma che è sua intenzione sollecitare una corresponsabilizzazione del Parlamento perchè le Regioni siano poste davanti a basi finanziarie modeste, ma non per questo sottostimate, perchè finalizzate a precisi obiettivi.

Ribadisce che è intenzione del Governo non procedere a tagli indiscriminati ma piuttosto utilizzare, insieme al Fondo di riequilibrio, un Fondo di sviluppo che assicuri la continuità degli investimenti economici nel settore sanitario.

Per quanto riguarda il recente decreto-legge sull'edilizia ospedaliera, ribadisce l'intenzione del Governo di procedere a un trasferimento globale alle Regioni e ad una generale riconsiderazione del problema dei posti-letto.

Conclude ribadendo una posizione critica, già espressa da parlamentare, sul decreto n. 502, e l'esigenza che il processo di regionalizzazione in materia sanitaria sia spinto alle estreme conseguenze e accompagnato da decise misure di aziendalizzazione, nonché da una forte accentuazione della presenza delle strutture sul territorio.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

---

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari**

*Venerdì 11 giugno 1993, ore 9*

- Audizione del Prefetto Vincenzo Parisi, Capo della Polizia, del Generale Luigi Federici, Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, del Generale Costantino Berlinghi, Comandante Generale della Guardia di Finanza, del dottor Gianni De Gennaro, Direttore della Direzione Investigativa Antimafia sul tema dell'ordine pubblico, sullo stato della criminalità mafiosa e sulla relativa azione di contrasto.
  - Accettazione delle dimissioni ed eventuale elezione di un Segretario di Presidenza.
  - Comunicazioni del Presidente.
-